CITTA' DI TORINO

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

DEL 30 / 2022 **24/01/2022**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2022

(proposta dalla G.C. 21 dicembre 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CROSETTO Giovanni	RAVINALE Alice
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Paolo	RICCA Fabrizio
AMBROGIO Paola	DAMILANO Silvia	RUSSI Andrea
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	SALUZZO Alberto Claudio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SGANGA Valentina
CASTIGLIONE Dorotea	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	TRONZANO Andrea
CATIZONE Giuseppe	GRECO Caterina	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CONTICELLI Nadia	PATRIARCA Lorenza	
CREMA Pierino	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente, n. 39 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - NARDELLI Gabriella - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti , oltre il Sindaco LO RUSSO Stefano, i Consiglieri e le Consigliere: MACCANTI Elena

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE O COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE - INDIVIDUAZIONE DI SORIS S.P.A. QUALE AFFIDATARIA FINO AL 31 DICEMBRE 2024.

Proposta dell'Assessora Nardelli.

La gestione dei servizi inerenti la riscossione dei tributi e di altre entrate della Città di Torino nonché le attività connesse e complementari ai predetti servizi sono esercitati dalla società Soris S.p.A. in forza del contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 gennaio 2014 mecc. n. 2013 07502/064 e stipulato in data 22 settembre 2014.

La Società Soris S.p.A., C.F. e numero iscrizione al registro imprese 09000640012, con sede legale sita in Torino, Via Vigone n. 80, è una società *in house providing* pluripartecipata da Comune di Torino all'88,5%, Regione Piemonte al 10%, Comune di Grugliasco all'1% e Comune di San Mauro allo 0,5% ed ha come oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate dei Soci e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

La società, costituita a seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/013) con atto a rogito Notaio Mario Mazzola di Torino in data 19.11.2004 rep. n. 113323 registrato al 2° Ufficio delle Entrate di Torino il 29.11.2004, era partecipata, in un primo momento, interamente dalla Città di Torino ed ha visto ampliati nel corso del tempo sia la tipologia dei servizi gestiti in affidamento che i Soci affidanti.

Tale crescita è avvenuta gradualmente in un ambito di ottimizzazione e razionalizzazione della gestione delle attività di riscossione locale e in un'ottica volta a realizzare, ove possibile, il risparmio dei costi, l'efficienza dei servizi nonché un generale miglioramento ed elevazione dei servizi, in una materia di per sé complessa e oggetto di significativi e frequenti interventi legislativi, l'ultimo in ordine di tempo attuato con la legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In particolare alla Società, nel corso del tempo, sono state affidate dalla Città di Torino, oltre alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi, altre attività legate alla riscossione; per citarne alcune, il servizio di riscossione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza del Corpo di Polizia Municipale con i servizi accessori di supporto, la riscossione delle

entrate derivanti dalle tariffe relative al servizio nidi d'infanzia e ristorazione scolastica con i servizi accessori, nonché i servizi relativi alle entrate patrimoniali inerenti a contratti di locazione e concessione di immobili di proprietà della Città di Torino. Tali attività sono state oggetto, con l'ultimo affidamento 2014-2021, di un unico contratto di servizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 gennaio 2014 mecc. 2004 06907/013 recante "*gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale",* ferma la possibilità nel contesto del predetto contratto di servizio di estendere, con ulteriori provvedimenti, l'affidamento dei servizi relativi ad altre fonti di entrata di competenza comunale.
Poiché il Contratto vigente verrà a scadenza il 31 dicembre 2021, si rende necessario addivenire alla stipulazione del nuovo contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società in relazione alle forme ed alle modalità di gestione del servizio.

A tal proposito si rammenta che l'articolo 52, comma 5, lettera b) n. 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra l'altro, alle società per azioni o a responsabilità limitata a totale capitale pubblico locale (già previste dall'articolo 22 lettera e) dell'abrogata Legge 142/1990). Si rileva, inoltre, che l'articolo 113, comma 5, lettera c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 (articolo che ha sostituito l'articolo 22 della Legge 142/1990) disciplinava, tra l'altro, la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano. Il riferimento all'articolo 113, comma 5 lettera c), del T.U.E.L. non è più attuale posto che tale comma è stato successivamente abrogato dall'articolo 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Trattandosi di servizio pubblico locale di rilevanza economica, come confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di stato, *ex multis* sentenza 5384 del 2014, occorre procedere ai sensi dell'art.34 del D.L 179/2012 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che dispone: "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".*

Oltre alle disposizioni sopra citate, trovano applicazione, in materia di affidamento, le norme contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici approvato dal D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), con cui sono state recepite le disposizioni contenute nelle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE, e le norme contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, già citato.
In particolare, il nuovo Codice disciplina all'articolo 5 tutti i presupposti necessari per gli affidamenti *in house:*

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Inoltre, all'articolo 192 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, e stabilisce che gli affidamenti ai soggetti in house siano subordinati alla conclusione positiva del procedimento di iscrizione presso il suddetto elenco. L'articolo 192 dispone altresì che, per poter legittimamente affidare un servizio disponibile sul mercato in regime di concorrenza, con modalità in house, oltre al conseguimento dell'iscrizione, l'ente titolare deve effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle motivazioni della valutazione negli atti di affidamento.
Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, Decreto legislativo 175/2016, fornisce all'articolo 2 la definizione di società in house nonché quella di controllo analogo e controllo analogo congiunto, stabilendo all'articolo 4 le finalità perseguibili dalle società partecipate tra cui la produzione di un servizio di interesse generale (lettera a); l'articolo 16, stabilisce le condizioni per l'affidamento alle società in house e le caratteristiche che le stesse devono possedere richiamando i principi comunitari sopra accennati.

Alla luce di quanto premesso e in conformità alla normativa sopra riportata, in relazione alla forma di organizzazione e alla modalità di gestione del servizio più idonea per lo sviluppo della comunità di riferimento, si dà atto che l'affidamento *in house providing* del servizio *de quo* risulta a tutt'oggi ottimale e rispondente alle esigenze della Città per molteplici ragioni: il servizio oggetto dell'affidamento richiede competenze tecniche, strutture, professionalità che unite alla gestione consolidata e specializzata della Società in house Soris S.p.A. consentono di ottimizzare i procedimenti di riscossione anche sotto l'aspetto dell'efficacia, dell'economicità e della speditezza evitando pesanti oneri gestionali a carico del Comune. Nello stesso tempo, la scelta organizzativa dell'*in house providing* consente, in un difficile e critico contesto economico, di mantenere in capo al Comune un forte controllo e indirizzo sull'attività di riscossione, e garantisce meglio la facoltà in capo all'Ente affidante di stabilire obblighi di servizio pubblico atti a salvaguardare la qualità del servizio agli utenti.

Tale conclusione ha valore anche alla luce della considerazione che gli organi deliberanti della Città, nei provvedimenti di ricognizione straordinaria e ordinaria delle società partecipate, hanno compreso la Società Soris S.p.A. tra quelle da mantenere. In presenza degli altri presupposti di convenienza, il mancato affidamento dei servizi alla Società, di cui sia stata tuttavia mantenuta la partecipazione, potrebbe ragionevolmente essere considerato un censurabile inutilizzo di risorse disponibili o - quanto meno - una loro sottovalutazione. Si tratterebbe, in altre parole, di un costo incidente formalmente su Soris S.p.A., ma sostanzialmente sulla Città di Torino.

Quanto sopra pur nella consapevolezza della posizione (derogatoria e recessiva) attribuita all'in house dalla normativa italiana diversamente che da quella comunitaria, la quale invece vede tale forma di affidamento come una delle possibili alternative all'autoproduzione al pari delle altre modalità contemplate: esternalizzazione, parternariato pubblico -privato.

Tale scelta, effettuata dal legislatore nazionale, maggiormente restrittiva nei confronti dell'opzione dell'affidamento in house, è d'altronde consentita dalla stessa normativa europea, come confermato dalla giurisprudenza.

Relativamente alla normativa in materia di affidamenti in house, si dà atto che la società Soris S.p.A. risulta iscritta all'elenco ANAC, a far data dal 16/10/2020, ai sensi del comma 1 dell'art 192 (al nr. 688 - Prot. 29361) e che pertanto possiede i requisiti prescritti per ricevere l'affidamento in house, come da verifica preliminare effettuata da ANAC, conclusasi favorevolmente con l'iscrizione. Oltre ai requisiti propri dell'in house sussiste, nel caso *de quo*, la convenienza economica nell'affidamento alla Soris S.p.A. A tal proposito si specifica che le motivazioni della forma gestionale e di affidamento, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, la sussistenza dei requisiti in capo alla società Soris S.p.A. per ricevere e svolgere il servizio, nonché la decisione di rinunciare al ricorso al mercato e confermare la scelta dell'opzione dell'autoproduzione e i benefici per la collettività, sono esplicitati nella relazione allegata alla presente deliberazione, che è redatta in base al combinato disposto dei sopra citati articoli: 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, e 192 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017).

Occorre ora pertanto approvare il nuovo contratto di servizio per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, fatto salvo il ricorso alla proroga secondo quanto previsto dallo schema contrattuale accluso al presente provvedimento per formarne parte essenziale ed integrante, e ferma restando la possibilità di estendere, con ulteriori provvedimenti, l'affidamento dei servizi relativi ad altre fonti di entrata di competenza comunale.

Le interlocuzioni intervenute con la Società hanno anche consentito di pervenire alla definizione della regolarizzazione di partite debitorie della Città relative ad attività poste in essere sotto la vigenza del contratto di servizio in chiusura, ed è pertanto corretto che le stesse trovino in questa sede approvazione. Con la deliberazione della Giunta Comunale in data 29 dicembre 2020 mecc. 2020 02904/064 è stata autorizzata, infatti, la definizione di un piano di rateizzazione decennale per la regolarizzazione delle partite creditorie a favore di Soris S.p.A. risultanti a tutto il 2020.

L'accordo stipulato in attuazione di tale provvedimento escludeva dallo stesso i crediti maturati e non ancora liquidati afferenti i rimborsi spese, i diritti e gli oneri per posizioni dichiarate inesigibili, maturati sulle procedure esecutive e cautelari attivate nei confronti dei contribuenti e da questi non pagate, relative agli anni 2017, 2018 e 2019, e le relative somme erano previste quali oggetti di definizione rispettivamente negli anni 2021, 2022 e 2023. Poiché la Società ha offerto la propria disponibilità a regolare mediante le medesime modalità di rateizzazione tali somme e gli uffici dell'Area Partecipazioni Comunali hanno verificato che tale opzione non comporta nocumento agli equilibri di SORIS S.p.A., occorre ora autorizzare i competenti Servizi a formalizzare con la Società SORIS, nell'anno in corso per le partite afferenti al 2017 e nei due anni successivi per le partite relative rispettivamente al 2018 e 2019, secondo un piano di rateizzazione non superiore ai dieci anni, i relativi importi che saranno indicati e richiesti da SORIS S.p.A., una volta esperite le verifiche di concordanza in ordine alla loro correttezza.

Si dà atto che avuta considerazione dell'effettiva dinamicità della normativa e della possibilità che Agenzia delle Entrate - o altro ente riscossore - introduca, sulla scorta di normativa eventualmente subentrante, condizioni nuove e diverse rispetto a quelle attuali ed esaminate, Soris S.p.A. ha accolto la proposta di inserire apposita clausola contrattuale secondo la quale, per tutti i parametri

che hanno fatto parte della verifica di congruità economica, essa, durante tutta la durata dell'affidamento, si impegna ad applicare condizioni non superiori a quelli che dovessero essere introdotte da Agenzia delle Entrate o altro ente di riscossione statale.

Si dà atto, altresì, che Soris S.p.A. è iscritta al n. 143 dell'Albo Concessionari ex art. 53 D. Lgs. 446/1997.

Per quanto sopra esposto, occorre procedere all'individuazione, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 lettera b) n. 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, della società SORIS S.p.A. quale affidataria, fino al 31 dicembre 2024 del contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale, nonché all'approvazione del relativo schema di contratto di servizio.

In relazione ai contenuti del presente provvedimento e dei suoi allegati riferiti all'affidamento che ne forma oggetto, è stata espressa condivisione, attraverso specifiche comunicazioni conservate agli atti, da parte dei Dirigenti dei plessi organizzativi cui fanno capo le attività nel cui ambito operativo si articolano i servizi compresi nell'affidamento medesimo, ovvero delle seguenti Aree: Area Edilizia Privata, Area Amministrazione e Personale della Divisione Sicurezza, Area Commercio, Area Amministrativa della Divisione Servizi Educativi, Area Tributi e Catasto, Area Patrimonio.
Sul presente provvedimento è stato apposto il visto di conformità da parte del Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport e del Direttore della Divisione Risorse Finanziarie.

Si dà atto che, in riferimento alla presente proposta di deliberazione, non sussiste l'obbligo di acquisire il parere obbligatorio formale dei Consigli di Circoscrizione ai sensi degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015, mecc. 2015 02280/094, esecutiva dal 1 gennaio 2016) e dell'articolo 63 dello Statuto Comunale, in quanto nel caso di specie non si verificano variazioni della modalità e dei criteri di gestione del servizio oggetto della deliberazione medesima. Si dà inoltre atto che, stante l'inoperatività della Agenzia per i Servizi Pubblici Locali per la *vacatio* dell'organo competente, non può essere chiesto il parere di cui all'articolo 81 dello Statuto e all'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di autorizzare l’individuazione, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano e per i contenuti della relazione di cui al successivo punto 3 (allegato 1), la "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A.", società per azioni totalmente pubblica con soci Comune di Torino, Regione Piemonte, Comune di Grugliasco e Comune di San Mauro, avente sede in via Vigone n. 80 - Torino - P. IVA 09000640012, quale affidataria del contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, fatto salvo il ricorso alla proroga biennale secondo quanto previsto dallo schema contrattuale di cui al punto seguente;
2. di approvare lo schema di Contratto di servizio per la "gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale", che si allega alla presente deliberazione (allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale, ferma restando la possibilità di estendere, con ulteriori provvedimenti, l’affidamento dei servizi relativi ad altre fonti di entrata di competenza comunale;
3. di approvare l’allegata relazione (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, redatta in base al combinato disposto dei seguenti articoli: 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, e 192 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), i cui esiti consentono di ritenere complessivamente conveniente per la Città la conferma della scelta dell’autoproduzione mediante società in house; di dare atto che la relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito della Città e sarà inviata all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di autorizzare la successiva sottoscrizione del Contratto di servizio di cui al precedente punto 2., con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali che dovessero rendersi necessarie, dando atto che le spese per la sottoscrizione del Contratto saranno a carico della società SORIS S.p.A.;
5. di demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale ogni eventuale modifica del Capitolato di servizio che ha disciplinato l’attività nel corso del 2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2020 mecc. 2020 02904/064, autorizzando gli uffici ad avvalersene fino ad approvazione di un nuovo atto in tal senso;
6. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento, nonché l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa da parte dei Servizi competenti per tipologia di riscossione;
7. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
8. di autorizzare i Servizi competenti a definire con la Società SORIS S.p.A. i piani di rateizzazione diretti a regolare le partite relative ai rimborsi spese riguardanti gli esercizi 2017, 2018 e 2019 nei confronti della predetta Società, in coerenza con quanto precisato nella parte introduttiva del presente provvedimento, qui da intendersi compiutamente richiamata;
9. il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (allegato 3), in ossequio a quanto disposto dall'allegato 2 alla circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;
10. di dichiarare, attesa l'urgenza motivata dall'imminente scadenza del contratto attualmente in essere, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Paolo Maria Camera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Garione Ivana, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina, Tronzano Andrea

PRESENTI 28
VOTANTI 28

FAVOREVOLI 28:
Abbruzzese Pietro, Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Damilano Paolo, Damilano Silvia, Diena Sara, Firrao Pierlucio, Fissolo Simone, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Iannò Giuseppe, Ledda Antonio, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Garione Ivana, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina, Tronzano Andrea

PRESENTI 28
VOTANTI 28

FAVOREVOLI 28:
Abbruzzese Pietro, Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Damilano Paolo, Damilano Silvia, Diena Sara, Firrao Pierlucio, Fissolo Simone, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Iannò Giuseppe, Ledda Antonio, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-30-2022-All_1-All.1_Relazione.pdf
2. DEL-30-2022-All_2-DEL-30-2022-All_2-DEL-30-2022-All_2-All.2_Schema_contratto.pdf
3. DEL-30-2022-All_3-All.3_Dichiarazione_VIE.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento